




- 3) In alternativa, il difensore che non intenda provvedere al deposito delle copie cartacee richieste dall'art. 164 disp. att. c.p.p. secondo le modalità di cui al punto precedente, dovrà contestualmente all'invio della pec contenente l'atto di appello, depositare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di copia dovuti a mezzo PagoPA, per il successivo annullamento.
- 4) La cancelleria, qualora riceva l'impugnazione a mezzo pec sprovvista della ricevuta attestante il pagamento dei diritti di copia, invierà una email al difensore depositante, invitandolo a versare i corrispondenti diritti di copia o a prendere immediato appuntamento per il deposito delle copie cartacee. Nell'inerzia del difensore, spirato il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, la cancelleria effettuerà le copie, come previsto dal citato art. 164 comma 3, riscuotendo i diritti mediante iscrizione a ruolo, secondo le modalità previste dal Testo Unico Spese di Giustizia.

Pordenone, 8 giugno 2021.

Presidente del Tribunale di Pordenone



Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Pordenone



Presidente Ordine Avvocati di Pordenone



Dirigente Amministrativo del Tribunale di Pordenone

